

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 1965

Aumento del contributo e dell'indennità supplementare delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e delle Casse sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica

ONOREVOLI SENATORI. — Presso l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica sono state da tempo istituite Casse di previdenza aventi personalità giuridica, allo scopo di corrispondere agli ufficiali e ai sottufficiali che cessano dal servizio permanente o, in caso di morte o di irreperibilità, ai loro familiari, una indennità supplementare o premio di previdenza nella misura dell'1 per cento dell'ultima retribuzione annua contributiva (80 per cento dello stipendio lordo) per ogni anno di servizio valutabile.

Per la costituzione dei fondi occorrenti al pagamento dell'indennità o premio gli ufficiali e i sottufficiali sono assoggettati al versamento di un contributo, a favore delle rispettive Casse o Fondo, pari all'1 per cento di detta retribuzione. Nessun intervento finanziario è previsto a carico dello Stato.

Essendosi manifestato, da parte degli ufficiali e sottufficiali interessati, l'intento di

rivalutare la misura dell'indennità e del premio suddetti previa corrispondente elevazione del contributo, è stato predisposto l'unito disegno di legge il quale prevede, con decorrenza dal 1° luglio 1965, un aumento di detto contributo in ragione dell'1 per cento della retribuzione contributiva (articolo 1) e correlativamente, ma con la gradualità necessaria affinché le Casse possano costituire le occorrenti riserve finanziarie, un aumento dell'indennità e del premio in questione (articolo 2).

Per ragioni di uniformità con quanto stabilito per altre categorie di militari, vengono soppresse le maggiorazioni dei decimi previste dall'articolo 28 del regio decreto 19 novembre 1931 per gli ufficiali dell'Esercito che avessero prestato almeno 30 anni di servizio.

L'articolo 3 fissa l'epoca in cui dev'essere corrisposto l'aumento dell'indennità o del premio previsto dalla legge, mentre col suc-

cessivo articolo 4 viene in particolari casi concessa la facoltà del proseguimento volontario del versamento dei contributi anche dopo la cessazione del servizio.

Infine, l'articolo 5 estende il diritto alla indennità supplementare o al premio di previdenza in caso di morte o di irreperibilità del militare (oggi limitato alla vedova o, in mancanza, ai figli minorenni e alle or-

fane nubili maggiorenni) ai figli maggiorenni, ai genitori, ai collaterali, nell'ordine. La estensione e l'ordine di chiamata previsto dal disegno di legge sono in armonia con i criteri recentemente introdotti, nel campo della reversibilità delle pensioni ordinarie, dalla legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Il provvedimento non comporta alcun onere per il bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1965 il contributo previsto dalle leggi 29 dicembre 1930, numero 1712, e 9 maggio 1940, n. 371, dalla legge 14 giugno 1934, n. 1015, e dalla legge 4 gennaio 1937, n. 35, a favore delle Casse ufficiali rispettivamente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e quello previsto dal regio decreto-legge 22 giugno 1933, numero 930, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1890, dalla legge 2 giugno 1936, n. 1226, e dalla legge 19 maggio 1939, n. 894, a favore rispettivamente del Fondo previdenza sottufficiali dell'Esercito e delle Casse sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica sono aumentati dell'uno per cento dello stipendio annuo lordo, considerato in ragione dell'ottanta per cento a norma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 2.

Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1965 l'indennità supplementare e il premio di previdenza corrisposti in base alle norme in vigore dalle Casse e dal Fondo di cui al precedente articolo sono aumentati di tanti decimi dell'indennità o del premio stessi quanti sono gli anni di versamento del maggior contributo stabilito dall'articolo suddetto. Nei confronti di coloro che avranno versato tale contributo per almeno dieci anni l'indennità e il premio saranno liquidati in base all'aliquota del due per cento dell'ultimo stipendio, considerato in ragione dell'ottanta per cento, per ogni anno di servizio valutabile.

Le maggiorazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto 19 novembre 1931 contenente norme per l'applicazione della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, sono soppresse con effetto dal 1° luglio 1968. Per le cessazioni dal servizio anteriori a tale data dette maggiorazioni non sono cumulabili con lo aumento di cui al precedente comma.

Art. 3.

L'aumento previsto dall'articolo 2, primo comma, è corrisposto allo scadere del quarto anno dal versamento dell'ultimo contributo maggiorato.

In relazione alle disponibilità finanziarie di ciascuna Cassa o Fondo, il termine suddetto può essere ridotto con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Consiglio di amministrazione di ciascuno di detti enti.

L'ufficiale o il sottufficiale possono chiedere che in luogo dell'aumento di cui sopra siano loro rimborsate, all'atto della cessazione dal servizio, le maggiori quote versate in applicazione della presente legge, aumentate dell'interesse legale.

Art. 4.

Il Ministro della difesa, su proposta del Consiglio di amministrazione di ciascuna Cassa o Fondo e in relazione alle disponibilità finanziarie di essi, può autorizzare, con proprio decreto, che gli ufficiali e i sottufficiali che cessano dal servizio per età o per infermità prima di aver raggiunto il periodo di dieci anni di contribuzione prevista dalla presente legge rimangano, a domanda, iscritti alla Cassa o al Fondo rispettivi sino al compimento di detto periodo, continuando il versamento del contributo in base all'ultimo stipendio percepito nel servizio permanente.

La domanda dev'essere presentata almeno sessanta giorni prima del raggiungimento del limite di età e non oltre sessanta giorni dalla cessazione dal servizio per infermità.

Per coloro che si avvalgono della predetta facoltà il termine stabilito dal precedente articolo 3 decorre dal versamento dell'ultima quota di contributo.

Art. 5.

In caso di morte o di irreperibilità dell'iscritto, la indennità supplementare o premio di previdenza, in mancanza della vedova, di figli minorenni e di orfane nubili maggiorenni, è corrisposto, nell'ordine, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai collaterali.